



Acheropita

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TRIBUTARIO DI AREZZO
26/02/2023
N. 445
Vol. _____
Percetti Euro _____
Serie 3

Il giorno 19 del mese di febbraio 2023 alle ore 21.30, tramite piattaforma Google meet, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dell'associazione Acheropita. Assume la presidenza dell'Assemblea, il presidente dell'associazione Sig. Paolo Stoppani, verbalizza la segretaria dell'associazione la Sig.ra Barbara Bianconi. Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata come previsto dallo statuto vigente, inizia l'assemblea con il seguente o.d.g.:

1. Riformulazione statuto adeguamento criteri RUNTS richiesti dal comune di Arezzo.
2. Varie ed eventuali.

Presenti: Paolo Stoppani, Federico Andreini, Barbara Bianconi, Silvia Bianchi, Tiziana Dulcetti, Monica Tottolo. Veronica Merli, Alessandro Bisaccioni. Assenti: Giorgia Tartaglia, Laura Petrucci, Mauro Polvani.

Il presidente spiega che l'addetta del comune di Arezzo ha indicato ulteriori cambiamenti per adeguare lo statuto di Acheropita APS ai nuovi parametri d'ingresso del RUNTS.

Essendo necessario rientrare nel RUNTS per poter partecipare ai bandi, per essere riconosciuti come associazione non a scopo di lucro ed essere inserita nell'albo delle associazioni no profit riconosciute dal ministero italiano, per poter così usufruire di eventuali agevolazioni, come quelle bancarie piuttosto che poter ricevere contributi attraverso il 5 per mille e per tante altre motivazioni d'importanza per cui si rende necessario con le nuove leggi a aderire al RUNTS.

Dopo essere stati aiutati a suddetta riformulazione dall'ufficio preposto CESVOT, dopo aver dimostrato non grandi cambiamenti a livello sostanziale ma adeguamenti di forma dello stesso statuto, nello specifico art.5 ricorso ad assemblea per soci non accolti da direttivo.

L'assemblea riconosce necessario e senza altra possibile scelta il dover rispondere agli adeguamenti nazionali degli statuti richiesti per rientrare nel piano RUNTS e

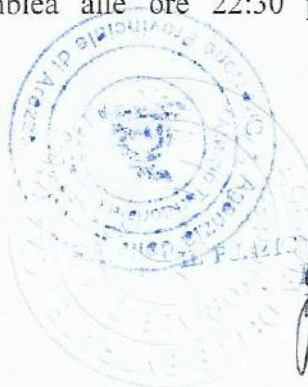
Delibera

L'approvazione di recarsi agli uffici dell'agenzia delle entrate per effettuare suddetta sostituzione col nuovo statuto riformulato.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA





Acheropita

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Statuto

ACHEROPITA APS

ART. 1 - Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs 117/2017 della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: ACHEROPITA APS da ora in avanti denominata associazione.

L'associazione ha sede legale nel comune di Arezzo.

ART. 2 - Norme generali

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 3 – (Scopo, finalità, attività di interesse generale)

L' Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'ART. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'Art 3 del D. Lgs 3 agosto 2018 n.105:

- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.



L'associazione valorizza esperienze artistiche, culturali e teologiche del territorio di riferimento, a partire dall'esperienza acquisita nell'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana "Santa Caterina da Siena" indirizzo specialistico di arte sacra.

In questo contesto l'associazione si propone di:

- a) produrre, promuovere e valorizzare l'arte figurativa (pittura, scultura, architettura), l'arte performativa (teatro, danza, musica, performance) e l'arte audiovisiva;
- b) creare, curare, gestire e promuovere eventi artistico-culturali di diversa durata, quali conferenze, eventi teatrali, mostre, installazioni;
- c) creare, gestire e promuovere percorsi teologico spirituali;
- d) formare i membri dell'associazione sulle tematiche culturali, artistiche, teologiche e spirituali;
- e) produrre e promuovere studi, ricerche e pubblicazioni in ambito culturale, artistico e spirituale;

ART. 4 – Attività specifiche

Per il perseguimento degli scopi, delle finalità e lo svolgimento di attività di interesse generale descritte all'art. 3, l'Associazione potrà realizzare le seguenti specifiche attività:

1. sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline del teatro, della storia dell'arte, della musica, della poesia, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee. Volta alla pace e alla convivenza, apolitica, apartitica, e antirazzista.
2. contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.
3. contribuire alla comprensione teologica dell'arte, in percorsi teologico spirituali.
4. organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.
5. avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività



6. organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse.
7. promuovere, diffondere e la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio.
8. organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, e artistico.
9. Offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale. Offrire integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa.
10. Programmare, produrre e gestire dal principio al suo naturale decorso un'attività culturale quali corsi didattico-laboratoriali nelle discipline artistiche, teatrali, storiche e archeologiche e museali. Spettacoli teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente. Seminari e/o lezioni in ambito teatrale, musicale e artistico. Letture animate e animazione ricreativa in genere. Servizio di visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali).
11. Organizzare eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione partecipare con contributi di carattere culturale alla vita della collettività
12. Affiancare ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione Partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;
13. Stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini
14. Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



Acheropita

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'associazione svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dall'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ART. 5 - I soci

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato previo pagamento della quota annuale associativa. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei seguenti casi: per decesso; per recesso; per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 6 mesi dal sollecito; per esclusione;

Foto

B

M.

Sh

M.

V.

Qio



per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. È consentita la partecipazione di altri enti del terzo settore, non aps, a patto che tale partecipazione non superi più del 50% del totale. Non è ammessa la categoria soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 6 - Diritti e doveri dei soci

L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali ed esaminare libri associativi facendone richiesta scritta all'Organo di amministrazione che risponderà entro 20 giorni dalla data della richiesta;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- Partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- Recedere in qualsiasi momento pur senza percezione di rimborsi per le quote;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'Assemblea.

ART. 7 - Recesso ed esclusione

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.



Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 8 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Presidente
- Organo di amministrazione
- Organo di controllo

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 9 - L'Assemblea

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. L'Assemblea è composta dai soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax e-mail.

Spedita/divulgata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.



Acheropita

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Ciascun associato ha un voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di amministrazione o di altro organo sociale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione e la devoluzione del patrimonio dell'associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

È ordinaria in tutti gli altri casi, a titolo non esaustivo, l'Assemblea ordinaria delibera in materia di:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, anche in audio-videoconferenza, in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o deleghe

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



Acheropita

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

ART. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione e governa l'organizzazione operando in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero non inferiore a 3 e non superiore a 5 membri eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 5 mandati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'associazione, eletto dall'Assemblea, è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con ogni altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero organo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo. Rientra nella sfera di competenza dell'organo del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- nominare al suo interno il Vicepresidente ed il Segretario;



Acheropita

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre bilancio o rendiconto;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- predisporre i provvedimenti di esclusione degli associati da sottoporre all'assemblea;
- deliberare l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvedere alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Adh

Ua

Geo

Robo

V

D

Mi



ART.12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 13 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Segretario è colui che verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo amministrativo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

ART 14 - I libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato nell'ambito dell'associazione.

I verbali di Assemblea e Organo di amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione, di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta all'Organo di amministrazione che risponderà entro 20 giorni dalla data della richiesta;

ART. 15 - Divieto di distribuzione degli utili

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. B comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 16 - Esercizio sociale

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.



Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all' art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui
L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente presso la sede dell'organizzazione.

ART. 18 - Organizzazione interna

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dal D. Lgs 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.



Acheropita

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico Nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Rinvio generale

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firme:

Sig. Paolo Storti PAOLO STORTI

Sig. Federico Andreoli FEDERICO ANDREOLI

Sig. Dulcetti Tiziana DULCETTI TIZIANA

Sig. Veronica Merli VERONICA MERLI

Sig. Tartaglia Giorgia TARTAGLIA GIORGIA

Sig. Monica Tottolo TOTTOLO MONICA

Sig. Bianconi Barbara BIANCONI BARBARA

Arezzo, 19 febbraio 2023

